

| | |
|---|---------|
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | |
| DIREZIONE REGIONALE DEL MEPS - REGIONE EMILIA-ROMAGNA | |
| DIREZIONE REGIONALE DEL MEPS - REGIONE EMILIA-ROMAGNA | |
| NUMERO | 32966 |
| DATA | 30/8/18 |
| IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI | |
| di concerto con | |
| IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | |



2

Disposizioni attuative in materia di contributi previsti dall'articolo 35 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi del comma 314, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n.59*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44 recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 dicembre 2017, n. 238 “*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2017, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96*”;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, con cui sono state trasferite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”, e successive modificazioni;



VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l’articolo 35 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi del quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore di un bene culturale per l’esecuzione per la realizzazione di interventi conservativi o di restauro su beni culturali;

TENUTO CONTO che la sopracitata previsione si applica anche agli interventi sugli archivi storici, previsti dall’articolo 30, comma 4, del medesimo Codice dei Beni culturali e del paesaggio;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”, ed in particolare l’articolo 1, comma 314 che stabilisce che “*A decorrere dal 1° gennaio 2019, i contributi previsti dall’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020*” e che prevede che con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, siano individuate i criteri e le modalità di concessione dei contributi sopra citati, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture*”.

DECRETA

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell’articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le disposizioni applicative per la concessione annua, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dei contributi statali previsti dall’articolo 35 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (di seguito «Codice»), a valere sulle risorse previste dal medesimo articolo 1, comma 314.

Art. 2

Contributi

1. I contributi di cui all’articolo 1 sono destinati al finanziamento di lavori di restauro e altri interventi conservativi su beni culturali, autorizzati ai sensi dell’articolo 21 del Codice e vi possono accedere i soggetti proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni culturali interessati.

2. A tal fine, i beneficiari presentano apposita domanda ai competenti Uffici regionali del Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito «Ministero») nel periodo



compreso tra il 1 gennaio e il 31 maggio di ciascun anno, esclusivamente per via telematica ed utilizzando la modulistica a tal fine predisposta.

Art. 3 Riparto delle risorse

1. I contributi di cui all'articolo 2 sono concessi, ai sensi dell'articolo 1, comma 314, della legge n. 205 del 2017, a partire dall'anno 2019 e nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
2. La Direzione generale Bilancio individua, per ciascuna Regione il rispettivo budget disponibile, sulla base delle risultanze derivanti dall'applicazione dei pesi percentuali ai parametri di seguito indicati:
 - a) rapporto tra l'ammontare delle richieste pervenute nella Regione e l'ammontare delle richieste complessivamente presentate a livello nazionale, nell'anno precedente: 40%;
 - b) programmazione media dei contributi in conto capitale effettuata dalla Regione nei 5 anni precedenti: 30%;
 - c) numero di vincoli su beni privati presenti nella Regione: 30%.
3. Nel caso in cui il budget assegnato dalla Direzione generale Bilancio a una o più Regioni sia superiore all'ammontare delle richieste ammissibili ricevute, la quota eccedente è destinata ad incrementare il budget delle altre Regioni, proporzionalmente all'ammontare delle richieste ammissibili non coperte dal budget inizialmente individuato.
4. A tal fine, ciascun Segretariato regionale del Ministero cura il coordinamento e la raccolta delle domande di contributo pervenute entro il 31 maggio, ai sensi dell'articolo 2, ai competenti Uffici regionali del Ministero e comunica, entro il 30 settembre di ogni anno il rispettivo fabbisogno alla Direzione generale Bilancio. A decorrere dall'anno 2020, nel fabbisogno sono comprese, ed appositamente evidenziate, anche eventuali domande di contributo presentate l'anno precedente e rimaste non soddisfatte per carenza di risorse.
5. La Direzione generale Bilancio effettua l'istruttoria e, sentite le Direzioni generali competenti, elabora il programma annuale della concessione dei contributi, approvato con decreto direttoriale, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4 Accoglimento delle domande di contributo

1. Nell'ambito delle risorse rispettivamente attribuite, ciascun Segretariato regionale, in accordo con gli altri Uffici regionali interessati, provvede al riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1, secondo il seguente ordine di priorità degli interventi:
 - a) ricostruzione e tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi sismici o da altri eventi calamitosi riconosciuti;
 - b) situazioni eccezionali connesse al rispetto di intese istituzionali di programmi;
 - c) situazione di grave difficoltà economica del beneficiario da accertare e documentare a cura del competente Segretariato regionale del Ministero;
 - d) regolare apertura al pubblico del bene culturale;
 - e) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - f) ricostruzione e tutela del patrimonio culturale nelle aree urbane degradate e delle periferie.
2. Nell'ambito di ogni criterio, si provvede al riconoscimento dei contributi tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, ivi incluse quelle eventualmente non soddisfatte nell'anno precedente.



Ministero per i beni e le attività culturali

Decreto Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente *Disposizioni attuative in materia di contributi previsti dall'art. 35 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi del comma 314, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Riferimenti normativi e premesse

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", (di seguito «Codice»), nello stabilire che i soggetti pubblici e i proprietari, o comunque possessori o detentori, privati hanno l'obbligo di garantire la conservazione dei beni culturali di loro proprietà e che i costi ricadono su di loro (art. 30) prevede la facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali di concorrere, in tutto o in parte, alla spesa per l'esecuzione degli interventi conservativi, volontari (articoli 31-35 e 37) o imposti (articoli 32 e 34), per un ammontare non superiore alla metà della stessa, o fino al suo intero ammontare se gli stessi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico.

La partecipazione dello Stato prevede due diverse forme di contributo, in conto capitale - a lavori ultimati e collaudati, oppure in acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati (art. 35-36) - o in conto interessi (art. 37) su mutui contratti per tale finalità.

Per la concessione del contributo pubblico, sia esso in conto capitale che in conto interessi, il Codice prevede quale "controprestazione" l'onere di apertura al pubblico dei beni culturali immobili oggetto di interventi conservativi secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni che stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico (art. 38).

Al fine di razionalizzare le suddette misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi volontari sui beni culturali, l'articolo 42 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha modificato l'articolo 31 del Codice con l'inserimento del comma 2-bis, prevedendo che l'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali stabiliti agli artt. 35 (concorso alla spesa da parte del Mibac) e 37 (contributi in conto interessi sui mutui per la realizzazione degli interventi) fosse



Ministero per i beni e le attività culturali

disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto interministeriale Mibac-Mef.

La corresponsione dei contributi, in conto capitale e in conto interessi, per interventi conservativi volontari, veniva temporaneamente sospesa ai sensi dell'art. 1, comma 26-ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2015, sospensione successivamente prorogata dal 31 dicembre 2015 fino al pagamento dei contributi già concessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e non ancora erogati ai beneficiari, in seguito all'art. 1, comma 77, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge stabilità 2013) che ha novellato la sopra citata disposizione.

L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*", ai comma 314, dispone dal 1^o gennaio 2019 l'abrogazione dell'art. 1, comma 26 - ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall'art. 1, comma 77, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché la modifica dell'articolo 31, comma 2-bis, del Codice, mediante la sostituzione delle parole: «dagli articoli 35 e» con «dall'articolo».

Conseguentemente, dalla medesima data, saranno ripristinati i contributi concessi dal Ministero per i beni e le attività culturali per il restauro e gli altri interventi conservativi volontari su beni culturali di proprietà privata, sia in conto capitale sia in conto interessi, previsti rispettivamente dall'articolo 35 e 37 del Codice. Tuttavia, mentre l'ammontare delle risorse finanziarie destinate all'erogazione dei contributi in conto interessi saranno stabilite annualmente con Legge di bilancio, nei limiti stabiliti con l'apposito decreto interministeriale (Mibac-Mef) di cui all'art. 31, comma 2-bis del Codice, per la concessione dei contributi in conto capitale viene già stanziata una quota certa e stabile individuata dal comma 314, dell'art. 1, della legge bilancio 2018, "*nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, secondo le modalità stabilite, anche ai fini del rispetto dei predetti limiti di spesa, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze...*".

➤ Il decreto e il suo contenuto

Il presente decreto interministeriale, come indicato all'art. 1, dà attuazione al contenuto recato dal comma 314 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,



Ministero per i beni e le attività culturali

nella parte in cui prevede l'adozione di un decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ora Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del D.L. 12/07/2018, n. 86, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che a decorrere dal 1 gennaio 2019 stabilisca le modalità per la corresponsione dei contributi in conto capitale concessi dal Mibac, per interventi conservativi volontari su beni culturali di proprietà privata, di cui all'art. 35 del Codice, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il decreto si compone di n. 6 articoli.

Definitone l'oggetto (art. 1), come sopra indicato, viene individuato l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della misura (art. 2, co. 1), ovvero gli interventi presi in considerazione ai fini dell'accesso ai contributi pubblici e i relativi soggetti beneficiari. Coerentemente con le disposizioni poste dal Codice, il primo coincide con la totalità degli interventi conservativi previsti nella disposizione di cui all'art. 29, autorizzati ai sensi dell'articolo 21, su beni culturali, inclusi gli archivi storici come previsto dal comma 4, dell'art. 30, del medesimo Codice ed espressamente richiamato nelle premesse normative del decreto di cui trattasi; il secondo nei soggetti proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni culturali interessati.

Indicato l'importo complessivo delle risorse finanziarie destinate annualmente all'erogazione dei contributi in conto capitale, come determinato dal comma 314, dell'art. 1, della Legge di Bilancio 2018 (art. 3, co. 1), il decreto definisce i criteri volti:

- alla ripartizione annuale dell'importo sopra indicato (art. 3, co. 2);
- alla determinazione dell'ordine di priorità nell'accoglimento delle domande di contributo (art. 4); alla determinazione dell'intensità del contributo (ad. 5).

Per quanto concerne il primo aspetto, il decreto interministeriale dispone una ripartizione annuale delle risorse previste dal comma 314, articolo 1, della Legge di Bilancio 2018, a livello regionale, sulla base del rispettivo fabbisogno "potenziale", ovvero sulla base di un dato che evidenzia quanto un territorio può in astratto avere bisogno di interventi. La quantificazione di tale fabbisogno è determinata dalla combinazione di tre parametri, cui sono attribuiti dei pesi percentuali, come di seguito indicato (art. 3, co. 2):

- a) rapporto tra l'ammontare delle richieste pervenute nella Regione e l'ammontare delle richieste complessivamente presentate a livello nazionale, nell'anno precedente: 40%;



Ministero per i beni e le attività culturali

b) programmazione media dei contributi in conto capitale effettuata dalla Regione nei cinque anni precedenti: 30%;

c) numero di vincoli su beni privati presenti nella Regione: 30%.

Una volta attribuito per ciascuna Regione il rispettivo budget disponibile annualmente, viene individuato nella tipologia dell'intervento di conservazione il criterio per la determinazione dell'ordine di priorità nell'accoglimento delle domande di contributo, come di seguito rappresentato (art. 4, comma 1):

a) ricostruzione e tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi sismici o da altri eventi calamitosi riconosciuti;

b) situazioni eccezionali connesse al rispetto di intese istituzionali di programmi;

c) situazione di grave difficoltà economica del beneficiario da accertare e documentare a cura del competente Segretariato regionale del Ministero;

d) regolare apertura al pubblico del bene culturale;

e) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;

f) ricostruzione e tutela del patrimonio culturale nelle aree urbane degradate e delle periferie.

Nell'ambito di ogni tipologia di intervento, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

In merito alla quota percentuale di concorrenza pubblica sulla spesa sostenuta, il decreto rimanda ai limiti previsti dall'art. 35 del Codice (fissati nella misura massima non superiore alla metà della spesa) e individua quali criteri per la determinazione della stessa anche la rilevanza e l'urgenza dell'intervento, la maggiore o minore fruizione assicurata nell'atto di convenzione con il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, nonché la presenza di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.

Inoltre, conformemente alle disposizioni del Codice, il Ministero, oltre alla possibilità di concorrere, può concedere contributi in conto capitale per un importo pari all'intero ammontare della spesa necessaria per l'intervento, purché quest'ultimo sia di particolare importanza o riguardante beni in uso o godimento pubblico.

Il decreto, inoltre, disciplina i casi di discordanza tra budget regionale, annualmente disponibile, (fabbisogno "potenziale") e ammontare delle richieste ricevute annualmente in ambito regionale e dichiarate ammissibili a contributo (fabbisogno accertato).



Ministero per i beni e le attività culturali

Qualora nei piano dei contributi nell'anno di riferimento, le risorse disponibili assegnate a ciascun Segretariato regionale risultino insufficienti rispetto all'ammontare complessivo delle domande già istruite e ritenute ammissibili, quest'ultime possono essere finanziate nell'esercizio successivo (art. 4, co. 2) secondo l'ordine di priorità degli interventi sopra indicato (art. 4).

Qualora, invece, il budget regionale assegnato sia superiore all'ammontare delle richieste ammissibili ricevute, la quota eccedente è destinata ad incrementare il budget delle altre Regioni, proporzionalmente all'ammontare delle richieste ammissibili non coperte dal budget inizialmente individuato (art. 3, co. 3). Il decreto delinea inoltre le fasi del procedimento istruttorio di concessione e di successiva erogazione dei contributi in conto capitale, nonché individua le competenze dei relativi soggetti attuatori. L'esecuzione del procedimento istruttorio di concessione è in buona parte affidata agli organi periferici del Ministero.

A tal riguardo, va innanzitutto evidenziato che l'intervento finanziario dello Stato può essere concesso solo in presenza di domanda del soggetto interessato, i cui termini e modalità di presentazione sono disciplinati al comma 2, dell'art. 2: presentazione annuale presso i competenti Uffici regionali del Mibac, esclusivamente per via telematica e utilizzando la modulistica a tal fine predisposta, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 maggio di ciascun anno.

Le domande di contributo pervenute entro il 31 maggio sono coordinate e raccolte a cura di ogni Segretariato regionale del Ministero.

La Direzione generale Bilancio, sulla base delle risultanze derivanti dall'applicazione dei pesi percentuali ai parametri sopra indicati (art. 3, co. 2), determina l'ammontare delle risorse finanziarie annualmente disponibili per ciascuna Regione.

Ciascun Segretariato regionale, nell'ambito delle risorse rispettivamente attribuite come sopra individuate, provvede al riconoscimento dei contributi, in accordo con gli altri competenti Uffici regionali, stabilendo anche la misura percentuale del contributo da assegnare a ciascuna iniziativa, su proposta dei medesimi Uffici, rispettivamente secondo l'ordine di priorità degli interventi (art. 4) e i criteri di determinazione dell'intensità del contributo (art. 5), stabiliti dallo stesso decreto.

Definito il proprio fabbisogno regionale, il Segretariato provvede a darne comunicazione entro il 30 settembre di ogni anno, all'Amministrazione centrale, ed in particolare alla Direzione generale Bilancio, avendo cura di evidenziare, a decorrere dall'anno 2020, anche



Ministero per i beni e le attività culturali

eventuali domande presentate l'anno precedente e rimaste non soddisfatte per carenza di risorse.

Sulla base del fabbisogno comunicato da ciascun Segretariato regionale, la Direzione generale Bilancio, sentite le Direzioni generali competenti, predispone il programma annuale di concessione dei contributi, che viene approvato con proprio decreto direttoriale entro il 31 dicembre di ogni anno. Il procedimento a livello centrale si conclude con l'adozione di un successivo decreto della medesima Direzione generale per l'assunzione dell'impegno contabile, cui seguono, con cadenza trimestrale, gli ordini di accreditamento ai Segretariati regionali. Questi ultimi provvedono, quindi, ad erogare i contributi concessi a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario, riprendendo quanto disposto dall'art. 36 del Codice.

Il decreto, infine (art. 7), chiarisce che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: il Ministero provvede infatti allo svolgimento delle attività previste avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente. Al riguardo, si rappresenta che la gestione dei contributi previsti dal Codice è già attualmente tra le competenze della Direzione generale Bilancio, così come le attività istruttorie e di coordinamento affidate alle Soprintendenze (le quali già oggi ricevono ed istruiscono le richieste ed i collaudi) e ai Segretariati regionali, rientrando tra quelle proprie di tali uffici periferici. In particolare, la Direzione generale Bilancio è al momento impegnata nell'evasione dei debiti pregressi derivanti dalla concessione dei contributi prima della sospensione temporanea disposta in attuazione dell'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

RELAZIONE TECNICA

Le risorse di cui all'art. 1, comma 314, legge della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 10 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2020, volte alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui all'art. 35 del Codice, trovano la loro allocazione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito del Centro di responsabilità amministrativa 15 — Direzione generale Bilancio, Missione 21 *Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività*



Ministero per i beni e le attività culturali

culturali e paesaggistici, Programma 15 — Tutela del patrimonio culturale, Azione 2-Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio, cap. 7434 Contributi a Istituzioni sociali, p.g. 2 Contributi finanziari a favore di proprietari, possessori o detentori di beni culturali ai sensi degli articoli 31, 35 e 36 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.



Art. 5
Determinazione dell'intensità del contributo

1. La misura percentuale del contributo da assegnare a ciascuna iniziativa è stabilita dal Segretario regionale, su proposta dell'Ufficio competente, nei limiti previsti dall'articolo 35 del Codice, anche tenendo conto della rilevanza e dell'urgenza dell'intervento, nonché della maggiore o minore fruizione assicurata nell'atto di convenzione con il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
2. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.
3. Per la determinazione della percentuale del contributo si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali

Art. 6
Erogazione dei contributi

1. I contributi concessi sono erogati dai Segretariati regionali del Ministero a seguito degli accreditamenti effettuati dalla Direzione generale Bilancio, con cadenza trimestrale, a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero assicura lo svolgimento delle funzioni avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 24 OTT. 2018

IL MINISTRO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE